

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E [info@interconsult.bz.it](mailto:info@interconsult.bz.it)

I [www.interconsult.bz.it](http://www.interconsult.bz.it)

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 01/23

Bolzano, 25.02.2023

## Novità della Legge di Bilancio 2023

Gentile cliente,

con la presente circolare vorremo informarla delle maggiori novità disposte dalla Legge di Bilancio 2023 ed altre novità di inizio anno.

### Inhaltsverzeichnis

1.1	Flat tax per il 2023 .....	2
1.2	Tassazione agevolata delle mance .....	2
1.3	Adeguamento registratori telematici per la "lotteria degli scontrini" .....	2
1.4	Bonus carburante di 200€ per dipendenti anche nel 2023 .....	2
1.5	Credito di imposta per energia e gas .....	2
1.6	Contributo di solidarietà temporaneo extra profitti 2023 nel settore energetico .....	3
1.7	Nuovi limiti per la contabilità semplificata .....	3
1.8	Modifiche al regime forfettario .....	3
1.9	Bonus Industria 4.0 termine lungo prorogato al 30.11.2023 .....	3
1.10	Limite all'utilizzo del contante e pagamenti con bancomat .....	4
1.11	Sospensione degli ammortamenti nel 2023 .....	4
1.12	Sterilizzazione delle perdite anche per il 2022 .....	4
1.13	Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie .....	4
1.14	Contributo per il caro energia per enti del terzo settore e impianti sportivi .....	4
1.15	Contributi per il settore dell'autotrasporto .....	4
1.16	Proroga bonus nel settore edile .....	5
1.17	Assegnazione agevolata dei beni ai soci .....	6
1.18	Estromissione dei beni delle imprese individuali .....	6
1.19	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni .....	7
1.20	Nuove aliquote IVA: beni per l'infanzia, igiene intima femminile, cessione di gas e teleriscaldamento, pellets .....	7
1.21	Proroga agevolazioni per acquisto prima casa degli under 36 .....	7
1.22	Detrazione Irpef per acquisto di case ad alta efficienza energetica .....	8
1.23	Bonus psicologo per 1.500€ .....	8
1.24	Imposta sostitutiva sulle riserve di utili da partecipate estere black list .....	8
1.25	Affrancamento delle quote di OICR e polizze assicurative .....	8
1.26	Novità in materia di criptovalute .....	9
1.27	Novità in materia di contenzioso .....	9

## **1.1 Flat tax per il 2023**

---

Per il solo anno 2023 è stata introdotta una tassa piatta incrementale applicabile da persone fisiche esercenti attività di impresa e liberi professionisti. Il regime non è applicabile per i forfettari. La flat tax consiste nella possibilità di tassare una parte del reddito 2023 ad una tassa sostitutiva del 15%.

La base imponibile di questa flat tax è calcolata come segue:

- Differenza tra il reddito del 2023 e il reddito più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021, 2022
- Differenza decurtata del 5%
- Differenza massima di 40.000€

## **1.2 Tassazione agevolata delle mance**

---

In linea generale le mance pagate dai clienti ai lavoratori sono da tassare come reddito da lavoro dipendente. Questo vale anche per le mance pagate con mezzi di pagamento elettronico riversate ai lavoratori da parte del datore di lavoro. Queste mance sono da includere nella busta paga e in questo modo vengono sottoposte a tassazione e ai contributi sociali.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 consiste nella tassazione di queste mance con una imposta sostitutiva di Irpef e contributi sociali del 5%.

La disposizione limita però l'applicabilità disponendo che

- Include solamente le mance percepite da lavoratori delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (hotel, bar, ristoranti ecc.) e non anche per altri settori;
- Le mance sottoposte a tassazione sostitutiva non possono eccedere il 25% del reddito annuale percepito;
- L'applicazione è limitata a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000€ annuo.

## **1.3 Adeguamento registratori telematici per la "lotteria degli scontrini"**

---

Per il 2023 viene concesso un contributo per l'adeguamento dei registratori di cassa alle novità introdotte con riguardo alla "lotteria degli scontrini".

Il contributo è in forma di un credito di imposta entro il limite massimo di 50€, che può essere utilizzato in compensazione mediante F24.

Il credito spetta a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento.

## **1.4 Bonus carburante di 200€ per dipendenti anche nel 2023**

---

Come già previsto per il 2022, il bonus carburante per i dipendenti è stato esteso anche al 2023.

I buoni benzina ceduti dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti dall'01.01.2023 al 31.12.2023 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, se di importo non superiore a 200,00€ per lavoratore.

## **1.5 Credito di imposta per energia e gas**

---

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Il credito in questione è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023.

### **1.6 Contributo di solidarietà temporaneo extra profitti 2023 nel settore energetico**

---

Per l'anno 2023 è stato istituito un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che producono o importano energia elettrica e gas per la rivendita nonché dei soggetti rivenditori di energia elettrica e gas.

Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'Ires conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022.

Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2023.

### **1.7 Nuovi limiti per la contabilità semplificata**

---

Le soglie di ricavi per usufruire della contabilità semplificata sono state elevate

- a 500.000€ (precedentemente 400.000€) per le imprese che esercitano la prestazione di servizi;
- a 800.000€ (precedentemente 700.000€) per le imprese che esercitano altre attività.

### **1.8 Modifiche al regime forfettario**

---

Il limite dei ricavi conseguiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario è stato aumentato da 65.000€ a 85.000€ annui.

Entra in vigore nel 2023 un ulteriore limite di 100.000€, oltre il quale il regime forfettario cessa immediatamente e i ricavi oltre questo limite sono da assoggettare ad IVA.

Si ravvedono ora questi tre scenari:

- Ricavi 2023 sotto 85.000€ -> regime forfettario applicabile nel 2023 e anche nel 2024
- Ricavi 2023 tra 85.000€ e 100.000€ -> regime forfettario applicabile nel 2023 ma non nel 2024
- Ricavi 2023 oltre 100.000€ -> regime forfettario non applicabile già dal 2023.

### **1.9 Bonus Industria 4.0 termine lungo prorogato al 30.11.2023**

---

Originariamente previsto al 30.06.2023, il termine entro il quale i beni ordinati nel 2022 possono ancora beneficiare del bonus al 40% anziché 20%, è stato prorogato al 30.11.2023.

Le condizioni sono le seguenti:

- Ordine sottoscritto entro il 31.12.2022;
- Pagamento acconto del 20% entro il 31.12.2022;
- Effettuazione dell'investimento (consegna del bene) entro il 30.11.2023.

### **1.10 Limite all'utilizzo del contante e pagamenti con bancomat**

---

A decorrere dal 01.01.2023 il valore soglia oltre il quale c'è il divieto di trasferimento in denaro contante tra soggetti diversi è aumentato a 5.000€. Le transazioni in contanti sono pertanto ammessi fino a 4.999,99€.

Non sono state introdotte le sanzioni per chi rifiuta di accettare pagamenti elettronici sotto la soglia di 30€.

### **1.11 Sospensione degli ammortamenti nel 2023**

---

Il decreto "Milleproroghe" ha confermato anche per il 2023 la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

### **1.12 Sterilizzazione delle perdite anche per il 2022**

---

Come già possibile per gli anni 2020 e 2021, viene riproposta la sterilizzazione delle perdite subite nel 2022. Anziché essere obbligati a ripianare le perdite del 2022 nel corso del 2023 è stata riproposta la possibilità di posticipare le misure da prendere al 2027.

### **1.13 Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie**

---

È confermata anche per il 2023 il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie. Il divieto riguarda:

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS
- I soggetti che non inviano i dati al Sistema TS ma emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il divieto riguarda solamente le fatture per prestazioni sanitarie rese e non anche per fatture per altre prestazioni o beni.

Le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche sono da emettere elettronicamente, ma non devono contenere i riferimenti alle persone fisiche (es. fattura ad una impresa per prestazioni sanitarie nel confronto dei suoi dipendenti).

### **1.14 Contributo per il caro energia per enti del terzo settore e impianti sportivi**

---

Sono state introdotte ovvero prolungate le misure di sostenimento per il caro energia con riguardo agli enti del terzo settore e gli enti che gestiscono impianti sportivi. I seguenti soggetti possono accedere a contributi a fondo perduto per il caro energia:

- Associazioni, società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine;
- Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, fondazioni, associazioni ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

### **1.15 Contributi per il settore dell'autotrasporto**

---

Sono stati introdotti contributi per il sostegno del settore dell'autotrasporto di merci per 85 mil. € per il caro carburante. Entro fine marzo 2023 devono essere rese note le modalità applicative per usufruire di tali contributi.

## 1.16 Proroga bonus nel settore edile

Con un decreto del 16.02.2023 è stato introdotto lo stop delle cessioni dei vari crediti, limitatamente però a quei lavori per i quali al 17.02.2023 non risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

Resta immutata la fruizione dei bonus edilizi nella propria dichiarazione dei redditi, pertanto le nuove limitazioni riguardano solo la cessione dei vari crediti.

Sono stati prorogati e/o potenziati i seguenti bonus fiscali nel settore edile:

- Bonus mobili: aumento del massimale da 5.000€ a 8.000€ per il 2023;
- Bonus rimozione barriere architettoniche: prorogato al 31.12.2025;

Riportiamo una breve panoramica delle diverse detrazioni nel settore edile ancora in vigore.

Detrazione 50% interventi di recupero/ristrutturazione	Prorogate per le spese sostenute fino al 31.12.2024. Detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000€ per unità immobiliare.
Detrazione Box Auto	Diventa ora possibile optare per la cessione o sconto in fattura anche per il credito spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali.
Bonus mobili	Prorogato fino al 2024. Limite massimo di spesa pari a 8.000€ nel 2023 e 5.000€ nel 2024.
Riqualificazione energetica 50%/65%	Prorogato il bonus alle spese sostenute fino al 31.12.2024. I limiti variano a seconda della tipologia dell'intervento.
Bonus Facciate	Non più applicabile nel 2023.
Bonus verde	Proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2024. Bonus del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000€ per unità immobiliare abitativa.
Sismabonus per interventi antisismici	Tutte le detrazioni Sismabonus sono prorogate per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
Interventi per la rimozione di barriere architettoniche	Il bonus di 75% su questi interventi è fruibile fino al 31.12.2025 e varia da 50.000€ a 30.000€ per intervento.
Superbonus 90% e 110%	Per alcuni interventi iniziati a fine del 2022 il superbonus spetta ancora al 110%. Per condomini e persone fisiche che possiedono interi edifici composti al massimo da quattro unità immobiliari il bonus è applicabile per le spese sostenute fino al 31.12.2025. La detrazione spettante è del <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% sino al 31.12.2023,</li> <li>• 70% per le spese nel 2024,</li> <li>• 65% per le spese nel 2025.</li> </ul>
Cessione dei crediti o sconto in fattura	La possibilità di cedere il credito maturato ovvero di fruirlo come sconto in fattura è prorogata in parallelo alla proroga dei bonus edilizi stessi. È possibile cedere anche il credito per la realizzazione di box auto pertinenziali, nonché del nuovo credito per gli interventi di eliminazione

	<p>delle barriere architettoniche.</p> <p>Per cedere il credito o per fruirlo come sconto in fattura vige l'obbligo di predisporre una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità.</p> <p>Sono comprese tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese.</p>
Sistemi di accumulo	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Sistemi di filtraggio dell'acqua	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

### 1.17 Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Con la Legge di Bilancio 2023 viene riproposta l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

L'agevolazione è sottoposta alle seguenti regole:

- Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni;
- Assegnazione ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, entrambi non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria (es. immobili patrimoniali e autovetture ad uso promiscuo);
- Assegnazione ai soci entro il 30.09.2023;
- Applicazione di una imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative) sulla differenza tra il loro valore normale e quello riconosciuto fiscalmente;
- Le riserve in sospensione di imposta annullate a seguito dell'assegnazione sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 13%;
- L'imposta di registro proporzionale è ridotta a metà e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa;
- L'imposta sostitutiva è da versarsi per il 60% entro il 30.09.2023 e per il 40% entro il 30.11.2023.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che esclusivamente gestiscono immobili e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.

### 1.18 Estromissione dei beni delle imprese individuali

Anche l'estromissione dei beni delle imprese individuali viene riproposta dalla Legge di Bilancio. A differenza dall'assegnazione, l'estromissione è possibile anche per beni immobili strumentali.

La disposizione è regolata come segue:

- Estromissione di immobili strumentali posseduti da imprese individuali alla data del 31.10.2022;
- L'estromissione deve avvenire entro il 31.05.2023;
- L'imposta sostitutiva è pari all'8% sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto;
- L'imposta sostitutiva è da versarsi in due rate entro il 30.11.2023 ed entro il 30.06.2024.

### **1.19 Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni**

---

Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in sede di una possibile cessione.

Possano essere rivalutate le seguenti partecipazioni e terreni posseduti al 01.01.2023:

- Partecipazioni in società non quotate;
- Partecipazioni negoziate in mercati regolamentati;
- Partecipazioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
- Terreni agricoli;
- Terreni edificabili.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata per intero entro il 15.11.2023 oppure in tre rate annuali (15.11.2023, 15.11.2024, 15.11.2025) con interessi del 3% annui.

Per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate il valore delle stesse deve essere accertato da una perizia redatta entro il 15.11.2023 da un professionista abilitato.

Per la rivalutazione dei titoli negoziati in mercati regolamentati è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi nel mese di dicembre 2022.

### **1.20 Nuove aliquote IVA: beni per l'infanzia, igiene intima femminile, cessione di gas e teleriscaldamento, pellets**

---

Si applica l'aliquota Iva ridotta del 5% alla cessione

- di prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili;
- di alcuni prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli.

Per le somministrazioni di gas metano ad uso civile ed industriale nonché per le forniture di teleriscaldamento dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 sono soggette ad iva al 5%. A partire dai consumi di aprile tornano in vigore le aliquote previgenti, ovvero il 22% per uso industriale e 10% per uso civile.

Le cessioni di pellet nel 2023 sono soggette ad Iva al 10%.

### **1.21 Proroga agevolazioni per acquisto prima casa degli under 36**

---

Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

Se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto.

## **1.22 Detrazione Irpef per acquisto di case ad alta efficienza energetica**

---

Per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023 di case abitative spetta la seguente detrazione:

- per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B
- cedute dalle imprese costruttrici o OICR
- spetta un credito del 50% dell'Iva pagata, fino a concorrenza dell'imposta lorda
- detraibile in 10 quote costanti annuali.

L'unità immobiliare acquistata può essere l'abitazione principale, abitazione di lusso, seconda casa e può anche essere stata concessa in locazione dall'impresa costruttrice prima di essere stata ceduta.

La detrazione spetta a condizione che l'acquisto si perfezioni nel 2023 e si considera solamente l'Iva pagata nel 2023.

## **1.23 Bonus psicologo per 1.500€**

---

Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo", prevedendo che lo stesso sia:

- stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Per poterne usufruire il paziente deve iscriversi presso il sito dell'Inps, mentre lo psicologo deve comunicare la sua adesione al programma all'Ordine degli Psicologi. Il paziente poi riceve un codice da comunicare allo psicologo con il quale può saldare al massimo 50€ per seduta.

## **1.24 Imposta sostitutiva sulle riserve di utili da partecipate estere black list**

---

A certe condizioni le riserve di utili distribuite a società residenti da parte di loro partecipate residenti in paesi black list sono tassate con una imposta sostitutiva del 9%.

## **1.25 Affrancamento delle quote di OICR e polizze assicurative**

---

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente.

Possono essere affrancate le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio con una imposta sostitutiva del 14%. I valori da affrancare sono calcolati sulla differenza tra il valore delle quote al 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto ovvero sottoscrizione.

L'opzione è resa entro il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il 16.09.2023.

## 1.26 Novità in materia di criptovalute

---

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.

A tali fini, per cripto-attività si intende "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

**Le plusvalenze** e gli altri redditi da cripto-attività sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%.

**Viene introdotto la possibilità di rivalutare le cripto-attività.** Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno **soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE** nella misura proporzionale del 2 per mille.

Viene disciplinata una **apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse**, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

## 1.27 Novità in materia di contenzioso

---

Sono state introdotte varie definizioni delle pendenze tributarie, relative a diversi stadi procedimentali, fra le quali si segnalano:

- l'introduzione di una **definizione agevolata dei c.d. "avvisi bonari"** che dà diritto alla riduzione delle sanzioni al 3%. Questo è previsto per gli avvisi bonari per gli anni 2019, 2020, 2021;
- la facoltà di **regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate** successive alla prima dovute per l'accertamento con adesione, l'acquiescenza, la mediazione o, se si tratta di conciliazione, della totalità delle somme o della prima rata;
- una **definizione degli accertamenti con adesione** relativi a PVC o ad inviti consegnati/notificati entro il 31.3.2023, ad accertamenti impugnabili all'1.1.2023 oppure notificati sino al 31.3.2023;
- una acquiescenza rafforzata per accertamenti, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero del credito di imposta ancora impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023;
- una rottamazione dei ruoli per i carichi consegnati dall'1.1.2000 al 30.6.2022 che causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di ogni tipo di interesse;
- una forma di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (sono escluse le omesse dichiarazioni) ed una definizione delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022 (200,00 euro per periodo di imposta);
- una definizione delle liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti all'1.1.2023 (c'è lo stralcio di tutte le sanzioni e degli interessi, oppure anche uno stralcio dell'imposta a seconda delle sentenze che sono state depositate all'1.1.2023);

- per i processi pendenti in Cassazione all'1.1.2023, una rinuncia agevolata, che si concretizza in una sorta di conciliazione giudiziale con l'Agenzia delle Entrate, con obbligo di pagare imposte, interessi e sanzioni ridotte a 1/18 del minimo;
- una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi" con obbligo di pagare imposte, interessi e sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Cordiali saluti

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll



Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll